



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Avellino – Presidio di Protezione Civile

Allegato alla proposta di Delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA N. 5-16-09

Sulla scorta dell'istruttoria degli atti, ai fini dell'adozione della delibera di G.R. di proposta al Consiglio Regionale per il riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 118/2011

SI ATTESTA

per quanto di propria competenza, quanto segue:

Generalità dei creditori:

- Avv. Rocco Pietro, CF: RCC PTR 73R24 A783C ;

Oggetto della spesa:

Pagamento di somme per spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio:

Art.73, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 118/2011 – Sentenza esecutiva.

- Sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Campania n.3 del 12 Gennaio 2009, notificata in data 16/01/2012, resa nel giudizio contrassegnato con il R.G. n. 51/2005 tra Simeone Francesco – ricorrente – e Regione Campania, Comune di Cervinara, Comunità Montana del Partenio, Amm.ne Prov.le di Avellino – resistenti;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

- a. Simeone Francesco, proprietario di un fondo rustico con annesso fabbricato in Cervinara (AV), con ricorso depositato in data 04.05.2005, ha convenuto in giudizio, innanzi al T.R.A.P. Campania, il Comune di Cervinara, la Comunità Montana del Partenio, l'Amm.ne Provinciale di Avellino e la Regione Campania, chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno causato a detti immobili dallo straripamento del torrente Remescuso, in concorso con l'insufficienza dei canali di scolo della via Partenio, in occasione delle precipitazioni piovose del 16.06.2001.

- b. All'esito del giudizio, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 3 del 12.01.2009, nel rigettare la domanda nei confronti degli altri resistenti, condannava la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 4.089,00, oltre interessi legali, nonché alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 3.703,40, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore del procuratore costituito, Avv. Pietro Rocco.
- c. L'ex Settore Contenzioso Civile e Penale dell'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 692395 del 24.09.2012, indirizzata all'ex Settore Difesa del Suolo e da quest'ultimo, con nota prot. n.744282 in data 11.10.2012, trasmessa all'Ufficio del Genio Civile di Avellino, rimetteva copia della Sentenza del T.R.A.P. Campania n. 3 del 12/01/2009;
- d. Con la nota stessa, l'Avvocatura Regionale rappresentava *"l'opportunità di liquidare prontamente, ove non ancora provveduto, le somme per cui è condanna"*;
- e. A riscontro della precedente, l'ex Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, con nota n.941483 del 19.12.2012 evidenziava che, non avendo ricevuto alcuna previa comunicazione della condanna in atti, non aveva potuto provvedere all'incardinamento della procedura preordinata al riconoscimento del debito fuori bilancio e alla liquidazione delle somme riconosciute nei confronti degli aventi diritto. Comunicava, inoltre, che, a seguito di contatti intervenuti con il procuratore di controparte, si era potuto appurare che il credito del ricorrente era stato soddisfatto a mezzo di procedura esecutiva con pignoramento presso il terzo Tesoriere regionale ed analoga procedura era in corso per quanto riguardava le spese di giudizio. L'Ufficio concludeva, pertanto, non senza aver evidenziato che alcun atto delle procedure esecutive era stato mai ivi trasmesso, che non si sarebbe avviata alcuna procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, in quanto il credito del ricorrente risultava già soddisfatto, mentre per le spese di giudizio sussisteva il concreto rischio di determinare una duplicazione del pagamento, con eventuale necessità di ricorrere all'azione di ripetizione dell'indebitato;
- f. L'ex Settore Contenzioso Civile e Penale dell'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 888536 del 30.11.2012, indirizzata all'ex Settore Difesa del Suolo e da quest'ultimo, con nota prot. n.4179 in data 03.01.2013, trasmessa all'Ufficio del Genio Civile di Avellino, rimetteva atto di pignoramento presso terzi, notificato ad istanza dell'Avv. Rocco Pietro, relativo alle spese di giudizio della citata Sentenza del T.R.A.P. Campania n. 3 del 12/01/2009;
- g. A riscontro della precedente, l'ex Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, con nota n.42006 del 18.01.2013 evidenziava che alle questioni sollevate era stato dato riscontro con precedente nota n.941483 del 19.12.2012 e che, in ogni caso, già alla data della nota che si riscontrava, non sussisteva alcuna pratica possibilità di portare a compimento il pagamento, nei confronti del creditore, nel termine fissato dall'udienza di comparizione;
- h. L'ex Settore Contenzioso Civile e Penale dell'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 251026 del 09.04.2013, indirizzata all'ex Settore Difesa del Suolo e da

quest'ultimo, con nota prot. n. 280377 in data 18.04.2013, trasmessa all'Ufficio del Genio Civile di Avellino, rimetteva atto di precetto a firma dell'Avv. Rocco Pietro, relativo alle spese di giudizio della citata Sentenza del T.R.A.P. Campania n.3 del 12 Gennaio 2009, con invito a procedere al pagamento degli importi indicati;

- i. A riscontro della precedente, l'ex Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, con nota n. 321757 del 08.05.2013 evidenziava che, a seguito di contatti intervenuti con il procuratore suddetto, il medesimo aveva manifestato la propria determinazione a proseguire nell'azione esecutiva per la soddisfazione del proprio credito, a mezzo di pignoramento presso il terzo e successiva assegnazione delle somme eseguite. Si sottolineava, pertanto, che non veniva ravvisata l'opportunità di procedere all'incardinamento della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio per la soddisfazione del credito azionato, in quanto, dati i tempi tecnici della stessa, il pagamento sarebbe intervenuto successivamente alla realizzazione coattiva del credito stesso, con duplicazione del pagamento medesimo ed eventuale necessità di ricorrere all'azione di ripetizione dell'indebitato;
- j. L'ex Settore Contenzioso Civile e Penale dell'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 467503 del 01.07.2013, indirizzata all'ex Settore Difesa del Suolo e da quest'ultimo, con nota prot. n. 491782 in data 08.07.2013, trasmessa all'Ufficio del Genio Civile di Avellino, rimetteva nuovamente atto di pignoramento presso terzi a firma dell'Avv. Rocco Pietro, relativo alle spese di giudizio della citata Sentenza del T.R.A.P. Campania n. 3 del 12/01/2009, notificato in data 21/05/2013, con invito a comunicare se il credito azionato fosse stato soddisfatto;
- k. Da ultimo, con nota prot. n. 269111 del 20/04/2015, la UOD 55-13-04 Gestione delle Spese Regionali ha chiesto l'adozione dei provvedimenti necessari ai fini della sistemazione contabile delle uscite di cassa derivanti dal citato pignoramento e del provvisorio d'uscita n. 255/14, quietanza n. 3005, per l'importo di € 5.424,93;
- l. Con DGR n. 220 del 05/05/2015 sono stati istituiti nuovi capitoli di bilancio finalizzati alla gestione finanziaria degli importi derivanti da procedure di riconoscimento di debiti fuori bilancio, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- m. Con detta DGR non è stato, però, istituito un capitolo, classificato ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, finalizzato alla copertura delle commissioni previste in ordinanza di assegnazione in favore del Tesoriere regionale, quando la procedura esecutiva giunge a pignoramento;
- n. solo con DGR n. 823 del 23/12/2015 (in BURC n. 2 dell'11/01/2016) è stato istituito il capitolo n. 195 "Spese per bolli, spese postali e commissioni bancarie e valutarie relative a debiti fuori bilancio" rientrante nella competenza operativa della DG 53-08;
- o. Alla luce di quanto sopra, e a seguito di approvazione del Bilancio Gestionale 2016 con DGR n. 52 del 15/02/2016 (in BURC n. 34 del 22/02/2016), è necessario attivare la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio

oggetto di ricognizione, che risulta di ammontare pari a € 5.424,93, secondo il prospetto di seguito riportato:

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

- a) Sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Campania n.3 del 12 Gennaio 2009, notificata in data 16/01/2012, resa nel giudizio contrassegnato con il R.G. n. 51/2005 tra Simeone Francesco – ricorrente – e Regione Campania, Comune di Cervinara, Comunità Montana del Partenio, Amm.ne Provinciale di Avellino – resistenti:

- Importo per onorari e spese di giudizio	€ 5.384,93
- Commissioni da corrispondere al Tesoriere	€ <u>40,00</u>
TOTALE	€ 5.424,93

che si ritiene giustificabile sulla base dei provvedimenti giurisdizionali citati.

Sulla base dell'istruttoria degli elementi documentali agli atti, pertanto,

SI ATTESTA:

- a) Motivo per il riconoscimento di legittimità del debito fra quelli fuori bilancio: il debito fuori bilancio è da includersi fra quelli la cui legittimità è riconoscibile, in quanto deriva da sentenza esecutiva, la cui fattispecie è prevista dall'art. 73 comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 118/2011;
- b) Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- c) Che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
- d) Che sussistono i presupposti per il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legislativo 23/06/2011 n. 118, per l'importo complessivo di €5.424,93 (euro cinquemilaquattrocentoventiquattro e centesimi novantatré) al lordo della ritenuta d'acconto.

Si allega la seguente documentazione:

1. Sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Campania n.3 del 12 Gennaio 2009, notificata in data 16/01/2012, resa nel giudizio contrassegnato con il R.G. n. 51/2005 tra Simeone Francesco – ricorrente – e Regione Campania, Comune di Cervinara, Comunità Montana del Partenio, Amm.ne Provinciale di Avellino – resistenti;
2. Nota di trasmissione nota prot. n. 269111 del 20/04/2015 del 03/10/2014 della UOD 55-13-04 Gestione delle Spese Regionali;

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Gerardo Coluccini




L'istruttore

Dr.ssa Rosaria Di Martino



Il Dirigente

Dr.ssa Claudia Campobasso





Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Lavori Pubblici, Opere Pubbliche
Attuazione Espropriazioni
Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo

Il Dirigente

Area 15 - Settore 06
Settore Provinciale del
Genio Civile di Avellino
Via Roma n. 1
83100 AVELLINO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012 0744202 11/10/2012

Piantone - Saccarolo - Saccarolo

Ricepitario: Settore prov.le del Genio Civile - Prefettura

Classifica 15 - Fuzionato: 22 del 2012



Area 04
01 Settore Contenzioso Civile e Penale
Via Marina, 19/C - Pal. Armieri
80133 NAPOLI

Oggetto: Prat. n. 815/05. Avv.ra. Invio sentenza n. 03/09 rese dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli relativa al ricorrente Simeone Francesco. Predisposizione degli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Si riscontra la nota n. 692395 del 24.09.12, del Settore Contenzioso Civile e Penale, con la quale viene trasmessa la Sent. n. 03/09 e si comunica che questo Settore non ha avuto alcun ruolo né ha svolto alcuna funzione circa l'insorta controversia.

Vorrà, pertanto, il Settore Prov.le del Genio Civile di Avellino, territorialmente competente, predisporre gli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Allegato:

- nota del Settore Contenzioso Civile e Penale n. 692395 del 24.09.12.

Dott. Italo Gialivo



Giunta Regionale della Campania
 Area Generale di Coordinamento
 Avvocatura
 Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

15 03
 AGC LAVORI PUBBLICOPERE
 PUBBLI-
 CHE,ATTUAZIONE,ESPROPRIAZIONE
 SETTORE DIFESA SUOLO
 VIA A. DE GASPERI,28
 80133 - NAPOLI-

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0692395 24/09/2012

Materia - Contenzioso Civile e Penale
 Riservata - Giustizia, Istruzione, Difesa del suolo
 Classifica - 4.3.3



cc 6391/11 (815/05)

N. Pratica: _____

Oggetto: _____

Trasmissione sentenza n. 3/09 resa dal Trap nei confronti
 di Simeone Francesco-

Si trasmette copia della sentenza in oggetto, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente, ove non ancora provveduto, le somme per cui è condanna.

Si evidenzia che la mancata liquidazione potrebbe comportare un ulteriore aggravio di spese, conseguente all' esecuzione forzata.

Si invita, pertanto, il Settore in indirizzo a predisporre i provvedimenti di competenza.

IL Dirigente del Settore
 Avv. Fabrizio Nicaforo

Avv. Alba Di Lascio 0817963521

SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
28 SET. 2012
A: <i>BIASCIONE</i>
FIRMA <i>[Signature]</i>

PORE **HA**

Libertà Palazzo Caracciolo come da procura per notar

Romana Capaldo del 4.5.2007 rep. 14341

resistente

nonché

Regione Campania in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Lascio, con il quale domicilia in Napoli alla via S. Lucia 81 presso gli uffici della Regione come da procura generale per notaio Cimmino in atti

resistente

nonché

Comune di Cervinara in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Iuliano, con il quale domicilia in Cervinara alla via Roma 118 come da procura in calce alla copia dell'atto introduttivo

resistente

nonché

Comunità Montana del Partenio in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Guerriero, con il quale domicilia in Napoli alla via dei Mille 16 presso Francesco Migliarotti come da procura a margine della comparsa di risposta

resistente

Conclusioni

Per il ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese e attribuzione.

Per il Comune di Cervinara: come da comparsa di costituzione.

Per la Regione Campania: il difensore si riporta alle conclusioni in atti.

Per l'Amministrazione Provinciale di Avellino: non venivano precisate.

Per la Comunità Montana del Partenio: non venivano precisate.

Svolgimento del processo

Francesco Simeone - proprietario di un immobile in Cervinara alla via Partenio di 1300 mq (di cui 220 occupati da un fabbricato) - con ricorso depositato il 4.5.2005 ha convenuto in giudizio davanti a questo TRAP la Regione Campania, l'Amministrazione Provinciale di Avellino, il Comune di Cervinara e la Comunità Montana del Partenio chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di €. 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'immobile a causa dello straripamento del Torrente Remescuro e dell'insufficienza dei canali di scolo della via

SI RICHIEDE
CONFORMITÀ
ESECUTIVA
CONFESSIONE
USO SOSTITUTIVO
ROCE

23
MARCHI IN BOLLO
14, 16
MARCHI IN BOLLO
14, 16

9

MARCHI IN BOLLO
14, 16
MARCHI IN BOLLO
14, 16

Handwritten signature

Partenio in occasione delle precipitazioni piovose del 16.6.2001, come verificato nella relazione di perizia di parte.

Ciascuno dei convenuti, resistendo alla domanda, ha dedotto sostanzialmente che di tali danni dovesse rispondere l'altro. In ogni caso tutti hanno contestato la fondatezza domanda. La Comunità Montana alle contestazioni nel merito ha premesso l'eccezione di incompetenza per materia e la nullità dell'atto introduttivo per mancato rispetto degli artt. 163 e 164 cpc.

Prodotta documentazione e disposta consulenza tecnica di ufficio, la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, è stata riservata in decisione all'udienza del 1.12.2008.

Motivi della decisione

1- Premesso che la controversia, di natura prettamente risarcitoria (e relativa alla omessa esecuzione di opere di manutenzione di un corso d'acqua) rientra senz'altro nella competenza di questo TRAP ex art. 140 RD. n. 1775/1933, l'eccezione di nullità della domanda è infondata perché il ricorso contiene sufficienti elementi per ricavare sia il petitum che la causa petendi (cfr. atti). Del resto, il rito è quello previsto dal suddetto RD.

2- In punto di fatto, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio svolta dall'ing. Linguiti, osserva il Collegio che nel giugno 2001 l'immobile del ricorrente effettivamente subì danni da allagamento.

E' stato infatti accertato in particolare che il 18.6.2001 (e non 16.6.2001, come erroneamente riportato nel ricorso) vi fu un evento meteorico con precipitazioni nelle zone interne della Regione di altezze variabili tra i 0,2 mm e 24 mm, ma non di carattere eccezionale, (contrariamente a quanto pure eccepito dalla Comunità Montana, Dalla Regione Campania e dalla Provincia nelle loro comparse di costituzione). Lo ha infatti escluso espressamente il consulente tecnico di ufficio all'esito delle specifiche indagini demandategli dal giudice delegato anche attraverso l'esame dei dati pluviometrici (cfr. pagg. 8 e ss e 17 rel. CTU in cui si afferma che le precipitazioni costituirono un evento "medio e ordinario"). Dunque, va sicuramente esclusa la sussistenza del caso fortuito idoneo ad escludere il rapporto di causalità tra la cosa (opera idraulica) e il danno stesso e all'attore va riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni (che il CTU ha definito lievi: cfr. pag. 10 rel.).

SI RICHIEDONO
N° 178 COP
CONFORMI
ESECUTIVE
CONF. ESECUT.
USO STUDIO
Avv. *[Signature]*
N° 1912 MAR 2010
Il Cancelliere
[Signature]
N° 9 GEN. 2010
Il Cancelliere

Il sottoscritto copia la firma esecutiva a richiesta
Avv. *[Signature]*
ROCEO
SINAGOME FRANCISCA
Oggi, il 19 MAR 2010
Il Cancelliere
[Signature]

3- Trattasi - sempre ad avviso del CTU - di danni causati "da una carenza funzionale o manutentiva del sistema di deflusso del Remescuso, in prossimità dei luoghi di causa e che effettivamente ha provocato il ruscellamento sulla superficie stradale e l'immissione e in proprietà Simeone" (pag. 10 rel.). In particolare, il CTU ritiene possibile "che il danno sia stato causato dal mancato afflusso delle portate di monte nel tratto canalizzato sulla via Partenio, tenuto conto anche della brusca variazione di tracciato del torrente, che avviene, tra l'altro, non seguendo la massima pendenza orografica, che prosegue invece verso nord" (cfr. pag. 13 rel.). L'ausiliare ritiene in definitiva che le cause potrebbero essere dovute o a carenze funzionali del canale a monte di detto tratto o a deficienze manutentive, causate in linea generale da sedimenti e vegetazione che intasavano la sede di deflusso.

Orbene, la manutenzione del torrente ed in particolare delle relative opere idrauliche (alveo, argini, sponde) spetta esclusivamente alla Regione Campania in base alla vigente normativa come ha ripetutamente affermato questo TRAP. Infatti, in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n.

8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate, quindi anche le opere concernenti la sistemazione dell'alveo e il contenimento delle acque dei fiumi e torrenti (quarta categoria: cfr. art. 9 T.U. Opere Idrauliche), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta alla Regione, che per tale motivo risponde dei danni derivanti da difetto di manutenzione (Cass. ss. uu., 5.9.97 n. 8588).

L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. Va allora rilevato che la Regione Campania



9

con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha subdelegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della subdelega in parola non elide l'esclusiva responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti i relativi interventi di sua diretta competenza

Va rigettata, pertanto, la domanda proposta contro gli altri convenuti mentre va accolta la domanda contro la Regione che - non avendo dimostrato la sussistenza del caso fortuito al fine di escludere la sua responsabilità quale custode delle opere idrauliche - risponde ai sensi dell'art. 2051 cc. (cfr. TRAP Napoli 18.3.2002 e altre e cass. su.5.9.1997 n. 8588 cit).

4- Ciò chiarito, e venendo alla quantificazione

dei danni subiti al ricorrente, rileva il Collegio -
sulla scorta delle risultanze della CTU e della perizia
di parte - che essi consistono nella:

- erosione superficiale di una limitata area della
pista di accesso che all'epoca era pavimentata;
- rimozione e/o disallineamento dei cordoli di
cordonatura perimetrale del viale di accesso;
- erosione superficiale dell'area intorno ai
pozzetti ed alla vasca di raccolta.

Come pure rileva il CTU, le foto allegate alla
perizia di parte non documentano altro, in
particolare non vi è alcun elemento oggettivo che
provi la rottura delle tubazioni in PVC e dei
pozzetti, e tra l'altro i danni illustrati dalle
fotografie appaiono molto esigui e non correlabili
al deflusso di portate di acqua in grado di
danneggiare tubazioni e pozzetti. Tra l'altro - come
si è detto - si trattò di un evento ordinario.

Tenuto conto quindi dell'esiguità dei danni e del
fatto che dalla documentazione non si riscontrano
manufatti rotti da rimuovere e sostituire, il
risarcimento viene valutato nel costo di ripristino
dei luoghi, così come indicato dall'ausiliare. I
lavori che all'epoca avrebbero dovuto essere eseguiti
per il ripristino riguardano:

- La colmata ed il livellamento del viale di accesso con misto granulare da compattare con rullo a mano;

- il riempimento perimetrale intorno la vasca reflui ed i pozzetti;

- la stabilizzazione dei pozzetti ed il riallineamento dei relativi chiusini;

- lo smontaggio e la ricollocazione di parte dei cordoli prefabbricati.

Tenuto conto della esiguità dei lavori, nonché della contenuta incidenza delle forniture di materiali (limitate agli inerti per la colmata, eventuale sostituzione di qualche cordoncino rotto, cemento ed inerti per la malta), si ritiene - richiamando anche a tal proposito l'ipinione del consulente - di potere stimare il costo di ripristino in economia, sulla dei costi orari di manodopera e forfettizzati di materiali (al 2001) a cui aggiungere le spese generali e gli utili di impresa, spese tecniche e gli oneri di IVA.

Sulla base dei principi esposti e considerato che la tipologia e l'esiguità dei lavori è tale da non richiedere l'utilizzo di mezzi d'opera, la stima dei danni ammonta ad € 3.500,00 (tremilacinquecento).

Il CTU ha riportato le singole voci in una apposita tabella a pag. 16, che il Collegio richiama espressamente in considerazione delle effettive

conseguenze dell'evento dannoso sul fondo descritte nell'elaborato, a cui neppure la Regione ha ritenuto di muovere specifiche critiche (cfr. verbali contenenti solo mere contestazioni di stile).

Trattandosi di debito di valore, occorre procedere a rivalutazione monetaria secondo indice Istat (1.1683 con riferimento al giugno 2001, data dell'evento dannoso: cfr pubblicazione Istat aggiorn. Ottobre 2008): quindi si ottiene l'importo arrotondato di €. 4.089,00 ($3.500,00 \times 1,1683$).

Vanno aggiunti gli interessi legali sui singoli ratei della somma base di €. 3.500,00 (ammontare del danno rapportato all'epoca del fatto dannoso) rivalutati anno per anno dalla data del fatto illecito (giugno 2001) alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza al saldo, invece, gli interessi legali decorreranno sulla somma rivalutata come sopra indicata. 9

La Regione va condannata al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione (avendone il difensore fatto richiesta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.2.2007). Le spese nei confronti degli altri convenuti vanno invece compensate in considerazione della problematica sulla legittimazione, di non

semplice risoluzione.

P. Q. M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, sulla domanda proposta con atto del 4.5.2005 da Simeone Francesco contro la Regione Campania, il Comune di Cervinara, la Comunità Montana del Partenio e l'Amministrazione Provinciale di Avellino, così provvede:

- condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di Simeone Francesco della somma di. €. **4.089,00** oltre interessi legali come in motivazione;

- rigetta la domanda proposta contro gli altri convenuti;

- condanna la Regione Campania alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in € 3.703,40 di cui € 1.597,40 per esborsi (compresi €. 1.391,40 per spese di CTU), € 906,00 per diritti, € 1.200,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge con distrazione in favore dell'avv. Pietro Rocco; dichiara compensate le spese nei confronti degli altri convenuti.

Napoli, 12 gennaio 2009.



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per le Risorse
 Finanziarie Gestione Spese
 Regionale Centro Direzionale IS
 C/5
 NAPOLI

UOD 53 11 61

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 6269111 28/04/2015 11.39

CLASSE: 53.204 UOD SERVIZIO DELLA GIUNTA REGIONALE

NUMERO: 6269111 SERVIZIO GESTIONE SPESA REGIONALE

CLASSIFICAZIONE: 15



Alla Direzione Generale Per Lavori Pubblici e
 Protezione Civile UOD 53-08-03
 Via De Gasperi, 28 NAPOLI

Alla Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile
 GENIO CIVILE AVELLINO 53-08-09
 Via Roma, 1 AVELLINO

e.p.c. All'Assessore al Bilancio—Dr. Gaetano GIANCANE
 SEDE

Al Capo Dipartimento delle Risorse Umane, Finanziarie
 Strumentali
 Dr. Salvatore VARRALE
 SEDE

Al Direttore Generale per le Risorse Finanziarie
 Dr. Bruno ROSATI
 SEDE

OGGETTO: Pignoramento n.505132/14—ROCCO PIETRO
 Pratica avvocatura CC 3981/13
 Ordinanza di Assegnazione R.G.12509/13
 Provvisorio di uscita n. 255/14— --quietanza N. 3005—D.L. 03/2009
 Importo assegnato € 5.424,93
 Richiesta regolarizzazione.

In attuazione di quanto disposto dall'Assessore al Bilancio, Ragioneria e Tesoreria, Finanze e Tributi, nella
 "Procedura relativa a pignoramenti, assegnazioni, avvincolo di somme accantonate presso il terzo pignorato e
 sistemazioni contabili" di cui alle note prot. n. 1015 del 12/06/2012 e 303 del 19/03/2013, e facendo seguito alla
 nota dell'Avvocatura prot. 467503/13 con la presente si richiede, ai fini della sistemazione contabile del provvisorio di
 uscita n. 255/14 giusta ordinanza di assegnazione R.G. 12509/13 che si allega in copia, la regolarizzazione dello
 stesso nei termini e nei modi stabiliti dal Principio Contabile 4.2 punto 6 del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011

Si rammenta, che a tanto deve provvedersi, in assenza di impegno di spesa, con il riconoscimento del debito
 fuori bilancio ai sensi dell'art.73 del citato D.Lgs. 118/2011, seguendo la procedura prevista dalla D.G.R. N.
 1731/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la parte relativa al debito fuori bilancio il decreto di sistemazione contabile sarà adottato indipendentemente
 dal riconoscimento da parte del Consiglio Regionale in quanto conseguente ad un provvedimento del Giudice
 dell'Esecuzione, fermo restando che codesta Direzione Generale è tenuta ad avviare immediatamente l'iter di
 riconoscimento previsto dalla predetta DGR n. 1731/2006.

Portanto, sia per la parte relativa agli impegni già assunti, sia per la parte del debito fuori bilancio, si devono
 adottare i decreti di scarico e sistemazione contabile. E' superfluo ricordare che tali uscite di cassa incidono sugli
 equilibri di bilancio imposti dalle nuove norme di finanza pubblica.

La richiesta riveste carattere d'urgenza atteso che il D.Lgs. 118/2011 prevede per tali regolarizzazione (punto
 6.3) il massimo di 30 giorni dal pagamento e che "nel rispetto del principio contabile generale della competenza
 finanziaria, anche i pagamenti effettuati dal Tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati, devono essere imputati
 all'esercizio in cui sono stati eseguiti".

Sarà cura di codesta Direzione Generale trasmettere la presente alla U.O.D. che a seguito dell'entrata in
 vigore del nuovo ordinamento, è competente per materia, con l'invito a darne comunicazione a questa U.O.D.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

La Dirigente della UOD ad interim

— Antonietta MASTROCOLA —

GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA REGIONAL BOARD OF CALABRIA	
ASSEMBLEA REGIONALE	
27 APR 2015	
ufficio: <u>dot. Cuccini</u>	
Responsabile del Procedimento <input type="checkbox"/>	
INVIATO <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
APPROVATO DAL SERVIZIO	<input checked="" type="checkbox"/>
Autentica: <u>PI. MARITI MO</u>	
A CURA DEL SERVIZIO	
Dott. <u>PI. MARITI MO</u>	



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

100 53-08-09
H. 100-09

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0467583 01/07/2013 08,44

Settore Contenzioso Civile e Penale

Responsabile: Amministratore, gestione, difesa del suolo



Area 15 - 02
Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo
Via De Gasperi, 28
NAPOLI -

e.p.c. Settore Entrate e Spesa
Centro Direzionale Isola C/5
NAPOLI

e.p.c. Settore Riscatto e Vigilanza
Centro Direzionale Isola C/5
NAPOLI

CC 398113 - (CC 815/05)

N. Pratica:

Oggetto: Invio atto di pignoramento presso terzi notificato ad istanza dell' Avv. Rocco Pietro - Sentenza n. 01/2009 TRAP di Napoli.

Si fa seguito a precedente corrispondenza, per trasmettere copia degli atti di pignoramento presso terzi notificati ad istanza dell' Avv. Rocco Pietro, con invito a comparire dinanzi al Tribunale di Napoli - sez. Esecuzioni - all'udienza del 19/06/2013, differita d'ufficio a data da determinarsi.

Al riguardo, si invita codesto Settore a comunicare se è stato già soddisfatto il credito azionato, allegando in copia gli atti relativi.

Tale circostanza andrà necessariamente comunicata allo scrivente per le verifiche del caso.

Il Dirigente del Settore
Avv. Fabrizio Nicoforo

Avv. Angela Angrisani tel. 0817963544

ES

SETTORE ENTRATE E SPESA
3 - LES. 200

04/07/2013

GIUNTA REGIONALE SETTORE ENTRATE E SPESA					
SERVIZIO					
01	02	03	04	05	06

1508 | 13

Banco di Napoli SpA

Prot. **64146528**

Assegnatario **U074603 BARRETTA ANIELLO GENARO**

Ufficio: **08773 Direzione Centrale Operations - Off. Pignoramenti - Napoli**

Pignoramento presso terzi **Ex Art. 543 e Segg. C.P.C**

Tribunale di **NAPOLI**

Notifica del **20/05/2013** Prima Udienza **19/06/2013** Sentenza **000003/2009**

RG **0125092013** Importo Precetto **€ 5.626,48** Totale Bloccato **€ 0,00**

Importo Pignorato **€ 8.439,72** maggiorazione **50 %**

Note Migrato da GesiEnti Cid - 06/02/2014 - Protocollo Cid - 70888013 - Creditore: ROCCO PIETRO - Liquidato a Creditore: 0 - Liquidato a Creditore: 0 - Ritenuta d'acconto: 0 - Totale Ritenuta d'acconto: 0 - LETTERA 547 DEL 02/07/2013.

Codice HU00 **505132**

Stato **In attesa spese registrazione** *173,16*

Debitore

Denominazione **REGIONE CAMPANIA**

CF/P IVA **80011990639** Cat **TE5** Progressiv **0**

Comune **NAPOLI** Prov **NA** Cod Tes **100**

Creditore/i

ROCCO PIETRO CF **RCCPRT73R24A783C**

Netto pagato: **€ 4.812,89** Rit. d'acconto: **€ 572,04**

TOT. PAGATO: € 5.384,93

COMI Banca 10,00
5424,93

giovedì 27 febbraio 2014

64146528



R.R.P. 6008/13

TRIBUNALE DI NAPOLI

1° SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

nella procedura di espropriazione presso terzi n. 1250P/2013 R.G.E. presso terzi
CREDITORE PROCEDENTE:

ROCO PIETRO

DEBITORE

REGIONE CAMPANIA

TERZO PIGNORATO

BANCA DI NAPOLI SPA

ritornano che, in forza del titolo esecutivo, il credito azionato va, ad oggi, determinato come segue:

///	capitale
///	interessi
///	spese processuali liquidate nel titolo
///	esborsi documentati successivi al titolo
<u>3.903,62</u>	totale credito azionato

oltre i.v.a. e c.p.a. nelle misure di legge, da computarsi sull'importo di 2360,22, importo liquidato nel titolo esecutivo come spese processuali, al netto delle spese vive, e da corrispondersi a presentazione della fattura, semprechè non detraibili dal creditore;

ritenuto che le spese dell'intera procedura esecutiva - incluso spese e competenze relative all'atto di precetto nonché competenze professionali per le attività successive alla formazione del titolo esecutivo (registrazione, copie, notifica del titolo esecutivo, ecc.) - valano liquidate come segue:

<u>170,00</u>	esborsi
<u>400,00</u>	compensi
<u>570,00</u>	totale spese dell'esecuzione

oltre i.v.a. e c.p.a. sul solo compenso, nelle misure di legge, da corrispondersi a presentazione fattura, se non detraibili dal creditore.

rilevato che il terzo ha reso dichiarazione positiva del suo obbligo;

ASSEGNA

al creditore le somme dovute dal terzo al debitore, nei seguenti limiti e salvo esazione:

euro 570,00

a totale soddisfo delle spese di procedura esecutiva, oltre i.v.a. e c.p.a., come e alle condizioni innanzi specificate; dimesse le stesse in favore del difensore, Avv. _____

Euro 3.903,62

a totale soddisfazione del credito per cui si procede, oltre spese successive occorrenti (importo di registrazione, copie della presente ordinanza, ecc.) ove ne sia documentato l'anticipo, il tutto comunque nei limiti del pignorato.

ordina al terzo pignorato l'immediato pagamento delle somme accertate e lo autorizza a trattenerne per sé, se quanto dovuto al debitore, euro 40,00.

Napoli, 6/4/2013

Il giudice
Dott. Raffaele Cristoforo

Dei nota e qua come
Dei nota e qua come



BANCO DI NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

ROCCO PIETRO

VIA L. VACCARELLO, 76

83017 - Rotondi

Banco di Napoli SpA

Pratica 64146528

Creditore : RCCPRT73R24A783C - ROCCO PIETRO

Debitore 80011990639 - REGIONE CAMPANIA

RG 0125092013 Sentenza 000003/2009 Tribunale NAPOLI

Importo Assegnato Imponibile	€ 2.760,22
Spese Successive	€ 100,00
Spese Generali	€ 0,00
Interessi	€ 0,00
Totale Imp RA	€ 2.860,22
CPA	€ 114,41
Totale Imponibile IVA	€ 2.974,63
IVA	22 %
Importo IVA	€ 654,42
Importo Assegnato Non Imp	€ 1.713,40
Spese Esenti	€ 42,48
Totale Lordo	€ 5.384,93
Ritenuta Acconto	€ 572,04
TOTALE	€ 4.812,89